

REGOLAMENTO MICRO NIDO D'INFANZIA "L'ALVEARE"

ART. 1

Il Comune, nel quadro delle politiche socio - educative per la prima infanzia delineate dalla legge 285/97 e in conformità alle disposizioni della L.R. n° 76 del 28 aprile 2000 e della successiva delib. di G.R. n° 565/2001 disciplina il servizio del micro nido d'infanzia con il presente Regolamento.

ART. 2

Il micro nido d'infanzia è un'istituzione didattico - educativa nell'ambito del sistema educativo integrato e partecipa al progetto complessivo del Comune, che si impegna a tutelare i diritti delle bambine e dei bambini sulla base dei principi espressi nella Costituzione e nella " Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia ".

ART. 3

1 - In quanto servizio pubblico il nido d'infanzia accompagna ed integra con rapporto costante l'opera della famiglia, promuovendo esperienze di partecipazione dei genitori alla vita dei servizi, di aggregazione sociale e di scambio culturale attorno ai temi dell'educazione; inoltre facilita l'accesso della donna al lavoro in un quadro di pari opportunità.

2 - Costituisce punto di riferimento per l'attuazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio sociale e/o psico-fisico e per la prevenzione di ogni forma di emarginazione.

3 - Il micro nido d'infanzia nel perseguimento delle proprie finalità intende garantire: contesti educativi in cui spazi, tempi, interventi sono tutti progettati per favorire l'attivazione di relazioni, affetti e conoscenze da parte delle bambine e dei bambini, un percorso didattico di continuità e prosieguo nella scuola dell'infanzia.

ART. 4

1 - Usufruiscono del micro nido d'infanzia tutte le bambine e i bambini di età compresa tra dodici mesi e tre anni, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizione personale e sociale.

2 - Il micro nido d'infanzia in quanto parte della rete dei servizi per la prima infanzia, tutela, in applicazione dell'art.12 (comma 1) della L.104/92, l'inserimento di minori che presentano svantaggi fisico-psichico-sensoriali e sociali garantendo tutte le condizioni per la frequenza, in concorso con i competenti servizi specialistici riabilitativi e sanitari.

3 - Le bambine e i bambini residenti fuori dal territorio Comunale vengono ammessi nei limiti di capienza delle strutture; in presenza di liste di attesa, verrà data precedenza ai bambini residenti nel Comune.

4 - In base al principio di continuità dell'esperienza educativa:

- i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento o entro il 31 gennaio dell'anno successivo saranno iscritti alla scuola dell'infanzia e ammessi sin dall'inizio dell'anno scolastico;
- i bambini che compiono i tre anni dopo il 31 gennaio possono continuare a frequentare il nido fino alla chiusura dell'anno di attività, fatta salva l'eventuale iscrizione anticipata degli stessi nella scuola dell'infanzia ai sensi della L. 59/2004 o eventuali altre forme di sperimentazione (sezioni primavera o sezioni ponte).

ART. 5

1 – In linea di massima, e comunque secondo il progetto pedagogico da approvarsi, il micro nido d'infanzia viene organizzato in sezioni suddivise per gruppi di età: piccoli da 12 mesi a 21 mesi, grandi oltre 21 mesi, con passaggio progressivo dei bambini dal gruppo dei piccoli a quello dei grandi. Le educatrici accompagnano (ove possibile) le bambine e i bambini in questi passaggi, garantendo, (almeno una di esse), la continuità educativa.

3 - L'attività educativa del nido è organizzata sulla base del piccolo gruppo. Le bambine/i vengono inseriti:

- in piccoli gruppi omogenei in relazione all'età ed al loro sviluppo psico-motorio, favorendo interscambio fra i gruppi;

- in gruppi misti in relazione all'età cronologica, nonché ad accertati livelli di autonomia e competenze motorie.

4 - Alla formazione dei gruppi provvedono di concerto il Responsabile del Coordinamento Pedagogico, il Responsabile del Servizio e gli Educatori.

5- Eventuali diverse articolazioni della ricettività e variazioni nella programmazione dei gruppi, potranno essere apportate in relazione al modificarsi delle esigenze emergenti sul territorio e a moduli didattico educativi-sperimentali.

ART. 6

1 - Al fine di favorire tranquillità emotiva e rapporto di reciproca fiducia tra personale e genitori, l'accoglienza viene tempestivamente programmata e garantisce:

- informazione dettagliata sulle finalità dell'offerta formativa (Progetto Pedagogico) e sul funzionamento del servizio (Carta dei Servizi educativi per la prima infanzia);
- presenza di una figura di riferimento che affianchi il bambino nel primo periodo,
- gradualità nei tempi di permanenza al nido (modalità e tempi vengono concordati con il personale del nido).

ART. 7

La normativa regionale in materia regola anche il calendario annuale dei nidi d'infanzia.

1 - L'attività educativa segue il calendario scolastico come fissato dal CCNL e dalla normativa di riferimento, di regola pari a 42 settimane annue, dal 1 settembre al 30 giugno, con interruzione per le festività di Natale e Pasqua. L'orario di servizio del nido va dal lunedì al venerdì, e viene stabilito dalla Giunta Comunale, con la fruizione del pranzo.

ART. 8

1 - Il rapporto personale educativo/ bambino è determinato secondo la L.R.76/2000 di norma nella misura di uno a sei. Il suddetto rapporto si applicherà in relazione alla massima frequenza dei bambini.

2 - In presenza di bambini diversamente abili, il rapporto numerico personale educativo / bambino è modificato mediante una delle seguenti modalità:

- incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio;
- decremento del numero dei bambini della sezione fino ad un terzo.

3 - Il rapporto numerico personale ausiliario/bambino è determinato, di norma, nella misura di una unità ogni sei posti bambino.

ART. 9

1 - Il ruolo delle educatrici è definito prioritariamente dalla normativa contrattuale e fa riferimento al progetto educativo e alla gestione sociale del micro nido.

2 - In particolare le educatrici:

- redigono il progetto educativo, nel quale vengono esplicitati finalità, obiettivi e attività per l'anno di riferimento;
- lavorano per obiettivi, con verifica periodica dei risultati e con continuo aggiornamento professionale;
- sulla base del progetto educativo, curano l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi del nido; • provvedono alle cure quotidiane delle bambine/i valorizzando anche gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno;
- garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, favorendo la loro partecipazione alla vita e alle attività del nido;
- curano la continuità educativa con la scuola dell'infanzia;
- vigilano sulla sicurezza dei bambini;
- propongono le attrezzature e il materiale didattico.

3 - Le educatrici sono tenute alla tutela e alla custodia dei dati personali e sensibili dei bambini e delle famiglie in applicazione del D.L.gs 196/2003.

4 - All'interno del personale viene annualmente designato un referente il quale, oltre ad occuparsi della normale attività con il gruppo dei bambini e

ART. 11

1 - Gli esecutori addetti ai servizi educativi concorrono anch'essi alla realizzazione del progetto educativo collaborando fattivamente nel gruppo di lavoro per l'organizzazione degli spazi e l'individuazione degli orari più adeguati alle specifiche mansioni in rapporto alla programmazione complessiva dell'attività del nido; in particolare il personale suddetto:

- cura la pulizia e l'ordine delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni del nido, presta la necessaria collaborazione al personale educativo nei momenti del pasto e del risveglio dei bambini;
- allestisce e riordina il luogo di consumo del pasto;
- cura il guardaroba.

2 - Il personale addetto alla cucina:

- prepara i pasti dei bambini nel rispetto delle diete indicate dal Servizio Ristorazione;
- cura la pulizia e l'ordine di locali, arredi ed attrezzature della cucina

ART. 12

1 - Il micro nido d'infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e degli esperti dei servizi per l'infanzia.

2 - Sono organi di gestione del servizio, ai sensi dell'art. 13 delle linee guida:

- l'Assemblea generale del micro nido;

- Consiglio di gestione.

ART. 13

1. L'Assemblea generale del micro nido è composta dai genitori di tutti i bambini iscritti presso il micro nido e dagli operatori. E' convocata di regola due volte all'anno, preferibilmente:

- all'inizio dell'anno per la presentazione del programma e la illustrazione della organizzazione interna del nido;
- a chiusura dell'anno scolastico per il consuntivo delle attività.

Può essere convocata:

- su richiesta del personale educativo;
- su richiesta di almeno un 1/3 dei genitori.

2 - L'Assemblea:

- elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di gestione;
- indica gli obiettivi prioritari cui il Consiglio deve attenersi nello svolgimento della sua funzione e ne verifica l'attività;
- formula proposte per la redazione del programma annuale di attività,
- propone incontri e dibattiti sulle problematiche della prima infanzia.

ART. 14

1 - In applicazione dell'art. 13 (comma 5) delle linee guida è istituito il Consiglio di Gestione dei nidi d'infanzia così composto:

- n° 1 rappresentante dei genitori
- n° 2 rappresentanti designati dal personale dei nidi, di cui uno da individuare tra gli educatori ed uno tra gli esecutori

Funge da segretario un incaricato dei rappresentanti

2 - Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste a titolo consultivo il Responsabile del Servizio.

3 - Il Consiglio di Gestione resta in carica tre anni. In caso di decadenza dei componenti prima della scadenza naturale del mandato, si provvede a surroga.

4 - Il Presidente del Consiglio di Gestione è il rappresentante dei genitori

5 - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che si verifichi la richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

6- Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che viene inviato all'Amministrazione Comunale e affisso nei nidi.

ART. 15

1 - Il Consiglio di gestione è un organo consultivo e propositivo con le seguenti funzioni:

- propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi;
- promuove ogni utile iniziativa per il buon funzionamento del servizio;
- mantiene i collegamenti con le diverse realtà del territorio e promuove l'informazione sulle tematiche dell'infanzia;
- svolge attività di consulenza ai diversi organi comunali secondo le rispettive competenze sui progetti di intervento che riguardino il nido;
- verifica la corretta applicazione delle procedure di accesso.

ART. 16

1 - Le domande di Iscrizione devono pervenire al Comune di regola dal 2 al 31 maggio di ogni anno a seguito di avviso pubblico; nel caso di posti vacanti, è possibile un secondo avviso pubblico nel mese di novembre.

2 - Per ogni bambino deve essere inoltrata al Comune apposita scheda - domanda, fornita dall'ufficio nidi d'infanzia corredata dei documenti e delle notizie richieste, nonché di ogni altro tipo di documentazione ritenuta utile ai fini delle priorità di ammissione.

3 - I bambini ammessi nel micro nido comunale hanno diritto al completamento del ciclo previsto all'interno del nido assegnato, e di conseguenza non sono ammissibili, durante il corso dell'anno scolastico, domande di trasferimento ad altro nido.

4 - Il trasferimento ad altro nido è ammesso soltanto alla fine dell'anno scolastico e prima dell'inizio del successivo, previa presentazione da parte dei genitori della domanda di riammissione.

5 - I bambini già frequentanti il nido godono di priorità previa presentazione di apposita domanda.

6 - Le ammissioni, seguendo l'ordine stabilito dalla graduatoria, vengono effettuate nel mese di settembre, in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico. Durante l'anno, ogni qualvolta si rendono disponibili posti vacanti, i nuovi inserimenti saranno effettuati entro e non oltre il mese di febbraio.

7 - È possibile, per i casi di particolare bisogno, opportunamente documentati e segnalati dai Servizi Sociali e valutati di volta in volta con determinazione del Dirigente del Servizio, l'ammissione straordinaria automatica nel nido, compatibilmente con le esigenze organizzative dello stesso.

8 - Analogamente, nel caso di bambini diversamente abili non inseriti nella graduatoria entro i termini di legge, il Responsabile del Servizio dispone l'automatica ammissione del bambino.

ART. 17

1 - L'ufficio amministrativo istruisce le domande pervenute da sottoporre anche alla verifica del Consiglio di Gestione.

2 - Sulla base dei punteggi, come disciplinati dal presente Regolamento, l'ufficio, tenuto conto della documentazione prodotta, stila le graduatorie per l'accesso al servizio composte di due elenchi, corrispondenti alla fascia di età.

3- Le graduatorie di ammissione approvate con determina del Responsabile del servizio vengono affisse all'Albo dell'ufficio amministrativo entro il 30 giugno.

4 - L'ufficio amministrativo effettua idonei controlli, a campione, sulla veridicità dei dati autocertificati dai genitori secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento Comunale in materia.

5 - Le graduatorie vengono redatte due volte all'anno, hanno validità per l'anno educativo di riferimento, al termine del quale perdono efficacia.

ART. 18

1. L'ammissione dei/delle bambini/e al nido d'infanzia avviene sulla base delle graduatorie.

Le graduatorie per l'ammissione sono formulate in base all'attribuzione del punteggio corrispondente ad ognuno degli stati e condizioni, così come indicati nel comma 3, garantendo la priorità d'accesso per l'utenza che rientra nei seguenti punti:

a) Bambini con disabilità (L. 104/92);

b) Bambini in situazione di disagio sociale segnalati dai Servizi Sociali;

- c) Bambini con problemi socio-psicologici-sanitari segnalati dalle Asl
2. La priorità di accesso per l'utenza che rientra nei punti a), b), c), del comma 1 viene garantita attraverso l'attribuzione di un punteggio pari a 40 per ognuna delle situazioni citate.
3. Gli stati e le condizioni familiari presi in considerazione per la formazione della graduatoria, ed i relativi punteggi, sono i seguenti:

Situazione familiare:

Genitori:

- Figlio/a con unico genitore (si intende unico genitore a seguito di assenza permanente dell'altro per decesso o mancato riconoscimento) **punti 10**
- Esercizio condiviso della responsabilità genitoriale con separazione o divorzio **punti 2**

Figli (escluso quello per cui si fa domanda):

- figli da 0 a 6 anni (n.) **punti 3**
- figli da 7 a 14 anni (n..) **punti 2**
- nuova gravidanza in atto al momento della domanda **punti 3**
- domanda d'iscrizione per gemelli **punti 4**

Condizione del nucleo parentale

- Genitore con invalidità al 100% **punti 8**
- Genitore con invalidità superiore o uguale al 75% **punti 4**
- Genitore con invalidità inferiore al 75% **punti 3**
- Altro familiare convivente con invalidità al 100% **punti 3**
- Altro familiare convivente con invalidità superiore o uguale al 75% **punti 2**
- Altro familiare convivente con invalidità inferiore al 75% **punti 1**

4- I genitori dei bambini ammessi sono convocati con nota scritta contenente le modalità per comunicare l'accettazione all'inserimento.

5 - L'inserimento degli ammessi avviene in ordine di graduatoria. I genitori possono rimandare, previa comunicazione scritta, l'inizio della frequenza per documentati motivi, fermo restando l'obbligo del pagamento della retta dalla data di ammissione comunicata dal Comune.

6 - I posti che si rendono periodicamente disponibili vanno sempre tempestivamente coperti utilizzando la graduatoria

7 - L'ammissione al nido è subordinata alla presentazione del certificato medico rilasciato dal pediatra attestante l'idoneità alla frequenza. Tale dichiarazione dovrà essere annualmente rinnovata per tutti i bambini frequentanti il nido d'infanzia.

8 - La necessità di seguire una dieta speciale dovrà essere documentata mediante dichiarazione medica.

9 - Gli utenti affetti da patologie di tipo cronico, portatori di allergie o intolleranze alimentari documenteranno l'esigenza di dieta speciale con specifico certificato medico, la cui validità sarà considerata annuale, salvo disposizioni diverse.

10 - L'ammissione comporta impegno dell'Ente all'erogazione del servizio stesso per l'intero periodo del calendario annuale e il corrispondente impegno del richiedente a garantire la regolare frequenza ed il puntuale versamento della retta.

ART. 19

1 - L'assenza del minore dal nido dovrà essere tempestivamente comunicata all'educatrice referente.

2 - In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni (ovvero se il rientro avviene da settimo giorno in poi) e in ogni caso o dopo l'avvenuta dimissione dalla struttura in stato febbrile o in

altro stato di eventuale evidente malessere, il bambino potrà essere riammesso dietro presentazione del certificato del medico curante attestante l'avvenuta guarigione.

3 - L'educatrice è autorizzata a non accogliere i bambini sprovvisti di tale certificato.

4 - L'Amministrazione si riserva di sospendere la frequenza del bambino e di richiedere certificati medici in caso di malattie esantematiche, congiuntiviti, dermatiti, stomatiti, parassitosi, pediculosi e altre malattie considerate infettive.

5 - Il personale educativo, allorché si ritenga necessario l'allontanamento del bambino per i motivi suddetti, avverte i genitori che sono obbligati a provvedervi tempestivamente.

ART: 20

1 - I genitori possono in qualsiasi momento ritirare definitivamente il bambino dal nido presentando apposita dichiarazione scritta al Responsabile del Servizio.

2 - Le richieste di rinuncia devono pervenire entro il 20 del mese precedente a quello di ritiro. Il mancato rispetto di tale scadenza determina il pagamento della retta del mese successivo.

3 - La mancata presentazione nella struttura entro 10 giorni dall'ammissione comporta l'esclusione dal servizio, salvo giustificato motivo espressamente documentato in via preliminare.

4 - La mancata frequenza continuativa per un mese, laddove non sia stata presentata documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dal servizio.

5 - Si fa luogo a dimissioni d'ufficio anche nei seguenti casi:

- a) reiterato mancato rispetto del presente Regolamento;
- b) mancato pagamento per massimo 2 mesi della retta di frequenza;
- c) ripetute violazioni dell'orario di entrata e di uscita.

ART. 21

1 - La frequenza del nido comporta il pagamento, da parte di ogni utente, di una retta mensile determinata sulla base delle disposizioni legislative in materia di servizi pubblici a domanda individuale.

2 - L'Amministrazione Comunale stabilisce rette differenziate per fasce di reddito, secondo le disposizioni previste dal DPCM 159/2013, previa determinazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare.

3 - La Giunta Comunale determina le tariffe in base ai criteri di cui ai commi precedenti, soggette all'inizio di ogni anno scolastico alle variazioni dell'incremento del "costo della vita" accertate su valutazione ISTAT annuale; stabilisce altresì il limite di reddito che dà diritto all'esenzione; le famiglie non residenti non fruiscono dell'esenzione

4 - La collocazione nella fascia di I.S.E.E. più elevata esclude accertamenti, verifiche e segnalazioni relative alla veridicità della dichiarazione. In tutti gli altri casi l'Amministrazione effettuerà le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

5 - Ogni qualvolta fosse accertata la non veridicità della dichiarazione sostitutiva unica, l'Amministrazione procederà al recupero delle eventuali differenze delle quote non versate, oltre che alla segnalazione agli Enti competenti.

ART. 22

1 - Le quote dovranno essere pagate mediante versamento in conto corrente postale o altre modalità stabilite dall'Amministrazione puntualmente ed in via anticipata nei primi dieci giorni del mese di riferimento e per tutti i mesi di funzionamento del nido a partire dalla data di ammissione del bambino

Dopo il 30 marzo non verrà preso in considerazione ai fini del pagamento il ritiro dal nido, e le rette dovranno essere ugualmente corrisposte all'Amministrazione comunale fino al termine

dell'anno scolastico; entro la medesima data è altresì consentito dare disdetta per la frequenza del mese di giugno, senza obbligo di corresponsione della retta.

ART. 23

1 - In caso di forzata chiusura del nido per lavori di manutenzione o problemi igienico sanitari la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di sospensione del servizio.

2 - Non sarà invece effettuata alcuna riduzione per qualsiasi periodo di chiusura inferiore a 5 giorni feriali consecutivi, festività comprese.

3- Nel caso di assenza del bambino, per malattia, debitamente giustificato con certificato medico, superiore a 18 giorni consecutivi, festività comprese, verrà applicata la riduzione della retta mensile nella misura del 30%.

4 - Nel caso di famiglia con più figli iscritti e frequentanti il nido, per il secondo figlio verrà applicata la riduzione della retta mensile nella misura del 25%, per i successivi la quota di compartecipazione sarà corrisposta nella misura del 50%.